

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

RICORSO ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE

MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Del Sig. **BUSO GIUSEPPE** nato a Buccheri (SR) il 01/04/1965 ed ivi residente nella Via Leonardo da Vinci n. 62, CF: BSSGPP65D01B237D, rappresentato e difeso giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi avvocati in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it

CONTRO

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE nella persona dell'Assessore pro-tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.



DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE nella persona del dirigente *pro tempore* rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127

IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SIRACUSA nella persona del dirigente *pro tempore* rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127

PETITUM

Per il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio di leva, **SVOLTO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO PRESSO IL COMPARTO FORESTALE**, ai fini dell'inserimento della predetta anzianità, anche ai fini contributivi ed economici, nella graduatoria unica regionale forestale con maggior punteggio. Si ritiene quindi illegittimo il diniego manifestato, rilevando che per espressa previsione dell'articolo 2052 del Dlgs 66/2010, e per orientamento pacifico della giurisprudenza il servizio militare va equiparato a tutti gli effetti quale anzianità di servizio.

FATTO

A) Il ricorrente è dipendente delle Aziende Agricole Forestali demaniali della Regione Siciliana– cd **operaio agricolo forestale della Regione siciliana** – con rapporto di



lavoro a **tempo determinato** nel contingente di appartenenza **dal 01/01/1981** (cfr. All.

1 – certificato di servizio – crf. all.3 estratto contributivo INPS).

- B) Il ricorrente, nella specie, lavora alle dipendenze delle amministrazioni interessate, con rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Buccheri, da qui, indi, la competenza di Codesto On. Le Tribunale. (cfr. all. 2 busta paga).
- C) Il ricorrente, oggi, lamenta la mancata attribuzione ed il riconoscimento dell'anno di leva che lo stesso ha svolto in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza; la mancata attribuzione, nella specie, è negata nella graduatoria Unica Regionale, ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. All. 4 – Foglio congedo illimitato).
- D) Nella specie, come si evince dalla documentazione allegata, **il Sig. Busso ha prestato servizio militare dal 03.04.1984 al 31.12.1984 e dal 01.01.01.1985 al 19.03.1985**, quindi in piena costanza del rapporto di pubblico impiego (cfr. All. 1, certificato storico di servizio e All. 5 certificazione matricolare).
- E) Anno di leva, pertanto, svolto durante l'anno 1984 e 1985 e che risulta dall'estratto contributivo INPS (cfr. all.3). In tal atto, come si potrà ben desumere, la certificazione di servizio **si arresta proprio nell'anno in cui lo stesso ha svolto il servizio militare.**
In tale vuoto si colloca l'anno del servizio militare svolto.
- F) Per tali precipue ragioni lo stesso ha più volte richiesto al Centro per l'impiego di appartenenza il computo del suddetto punteggio.
- G) Le richieste verbali del deducente non sono mai state considerate.



- H) Pertanto, in data 30/03/2021 il ricorrente ha depositato presso il Centro per l’Impiego di Siracusa, deputato alla composizione delle graduatorie Uniche Forestali nel distretto di appartenenza, una “*istanza di riconoscimento del servizio di leva per gli operai forestali della regione siciliana.*”
- I) In seguito a tale istanza non veniva resa alcuna risposta positiva” (**cf. all. 6 diniego**).
- J) Faceva così seguito la pubblicazione della graduatoria Unica Distrettuale ad Esaurimento (151 gg) *ex Lege* regionale n. 16/1996 ed *ex Lege* regionale n. 14/2006 art. 44, comma 7.
- K) La pubblicazione della predetta graduatoria avveniva in data 01 settembre 2021 (**cf. all. 7) ed all’interno della stessa non veniva riconosciuta l’anzianità giuridica al ricorrente, la cui posizione rimaneva invariata.**
- L) Giova rilevare, ai fini della pretesa azionata con il presente ricorso che il ricorrente, come ogni altro operaio del comparto, è legato alle PA resistenti da un rapporto di pubblico impiego.
- M) Rapporto di pubblico impiego definito A) sia dalla stessa amministrazione, B) sia, in ultimo, dal Parlamento Europeo proprio in relazione alla categoria degli operai forestali a tempo determinato.
- N) Invero, in merito al punto A, l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana con parere (**cf. All. 8**) Prot. N. 107.2007.11 avente ad oggetto: ***Agricoltura e Foreste. Operai agricoli e forestali. Qualificazione di dipendenti pubblici o privati ai fini del***





trattamento di fine rapporto. In detto atto ufficiale, l'Ufficio interpellato, con nota n. 9412 del 7 maggio 2007 pervenuta il successivo 21 maggio, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha così così definito: *"In conclusione, è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni".*

O) In merito al punto B, si osserva che di recente il Parlamento Europeo ha dichiarato l'infrazione comunitaria contro le parti resistenti, per eccessiva precarizzazione e violazione della Direttiva comunitaria del rapporto a termine pubblico, inserendo appunto la categoria forestale degli operai a tempo determinato, come il ricorrente, nel dossier dei **dipendenti pubblici dello stato italiano, il cui rapporto di lavoro a termine merita appunto ristoro (cfr. All.9).**

P) Con il presente atto, allora, si contesta la predetta graduatoria e se ne chiede la riforma e/o la rettifica in relazione alla posizione del sig. Busso Giuseppe, con corretta valutazione dell'anno del servizio militare di leva, reso in costanza del rapporto di lavoro.

Invero, attualmente il ricorrente è collocato nella graduatoria dei 151 (operai a 151 giornate) al n. 31 (cfr. All. 7). Se venisse riconosciuto il servizio militare, lo stesso beneficerebbe di un avanzamento professionale ed economico.



Gli atti contestati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS N. 66/2010 ARTICOLO 2052

– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 52 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Nel caso in esame si chiede l’applicazione dell’articolo 2052 del Decreto Legislativo n. 66/2010 che testualmente dispone: *“Art. 2052 Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego 1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.”*

In tal caso, è bene rilevare, che la dizione “settore pubblico” non fa riferimento alla natura del contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro.

Orbene, nel caso di specie è evidente la natura del rapporto di lavoro del sig. Busso: le parti resistenti sono PA e il rapporto di lavoro del ricorrente, come dimostrato in atti, rientra perfettamente nel novero del rapporto di pubblico impiego.





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI
Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Indi, il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindere soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa.

Una tale interpretazione, del resto, è perfettamente in linea con il principio costituzionale consacrato nell'articolo 52.

La norma, esplicita un principio cardine del nostro ordinamento: *“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.*

Quindi, nel caso che ci occupa, l'amministrazione resistente ha negato tali diritti, determinando, nel silenzio, **un pregiudizio alla posizione lavorativa del ricorrente**, attraverso la negazione del giusto riconoscimento.

Tali principi, del resto, sono stati anche avallati dai Giudici della Corte di Cassazione. La Cassazione Civile, di recente è intervenuta sul punto evidenziando che: CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 5854 DEL 08/03/2017: *“Questa Corte con la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, in coerenza con la ratio delle disciplina sopra richiamata come vagliata dal*





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI
Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Giudice delle Leggi, ha affermato: “l’art. 20 cit., **affermando la validità del periodo di servizio militare “... a tutti gli effetti per l’inquadramento economico...”** non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente **obbliga alla valutazione di tale periodo nell’anzianità del lavoratore** in tutti i casi in cui da essa dipenda l’attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), **ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”:** **espressione quest’ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1 settembre 1997 n. 9279) –** **che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all’anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindere soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l’effettività e la continuità della prestazione lavorativa”** (citata Cass. n. 14482 del 2001).

Pertanto, in ragione della disciplina e della giurisprudenza sopra richiamata, il lavoratore Busso, nella specie (progressione interna), ha il diritto al riconoscimento, nel computo dell’anzianità di effettivo servizio, del periodo durante il quale, **dopo l’instaurazione del**



rapporto di lavoro, ha reso il servizio di leva, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.

La negazione acclarata dalla PA resistente è quindi palesemente *contra legem*.

Tale decisione ha, pertanto, platealmente violato i più elementari principi generali dell'agire pubblico, quali, la trasparenza, l'uguaglianza e la par condicio tra tutti i partecipanti alle procedure concorsuali, quali la graduatoria impugnata, in uno con lo stesso legittimo affidamento del ricorrente.

Tale punteggio, negato, non permetterà al ricorrente il passaggio al contingente superiore ed il relativo avanzamento in graduatoria, con maggiore beneficio economico e professionale.

Si allegano precedenti giurisprudenziali favorevoli del Tribunale di Termini Imerese e del Tribunale di Caltanissetta (**cfr. All. 10 e 11**).

Il precedente reso dal Tribunale di Termini Imerese riguarda il riconoscimento della maternità nella predetta graduatoria, principio perfettamente equiparabile, ai motivi di diritto del presente ricorso (**cfr. all. 10 e 11**).

Inoltre, si precisa che la dizione *settore pubblico* utilizzata dalla norma fa riferimento non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.



Non può non evidenziarsi, in proposito, che il ricorrente è pur sempre dipendente di una pubblica amministrazione a tempo determinato.

Ciò è desumibile, dalle buste paga dello stesso, atteso che la retribuzione è erogata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, Comando Corpo Forestale. Oltre che ammesso dalla stessa regione con parere reso dal proprio Ufficio Legislativo e Legale protocollo n. 107.2007.11 allegato.

Per questi motivi

VOGLIA IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

si chiede all'Ill.mo Tribunale Civile di SIRACUSA, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata con Decreto l'udienza di discussione della causa del presente ricorso secondo le disposizioni di cui all'art. 415, comma 2° del cpc di

In via principale e nel merito

- Riconoscere il servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale.
- Contestualmente fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.





- Accertare e dichiarare che Busso Giuseppe ha diritto al riconoscimento del periodo del servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale.
- Per l'effetto dichiarare l'illegittimità della graduatoria allegata nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria.
- Dichiarare che il predetto punteggio valga anche ai fini contributivi e previdenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'infrascritto patrocinio che si dichiara anticipatorio.

Palermo, addì 01 dicembre 2021

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

SI PRODUCONO AI FINI ISTRUTTORI I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE:

1. Certificato servizio del ricorrente.
2. Busta paga 2021.
3. Estratto contributivo INPS.
4. Foglio congedo illimitato.
5. Certificazione matricolare.
6. Diniego riconoscimento.
7. Graduatoria Unica Distrettuale.
8. Parere Uffici legislativo e Legale sul rapporto di pubblico impiego.
9. Atti del Parlamento Europeo.
10. Sentenza favorevole di Codesto Ecc.mo Tribunale.



11. Sentenza favorevole del Tribunale di Caltanissetta.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX

ART. 151 C.P.C.) I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC:

studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC:

stefaniafasano@pec.it) del Sig. Busso, formulano istanza all'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga

sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica del presente ricorso e del

decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito

internet dell'Assessorato e del CPI di riferimento a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di

legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante

l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi

di tutti coloro che assumono tale qualità in graduatoria.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30

maggio 2002 n° 115 dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che

lo stesso verte in materia di diritto del lavoro. Il contributo unificato è nella misura di Euro

259,00 e il ricorrente non è tenuto al versamento non superando il limite di reddito come da

dichiarazione allegata.

Palermo, addì 01 dicembre 2021

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

